

COMUNI DI LAMPORECCHIO, LARCIANO, MONSUMMANO TERME, PIEVE A

NIEVOLE

\*\*\*\*\*

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE  
FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

\* \* \*

TESTO COORDINATO

Convenzione N. 4323 del 19/12/2003 e Atto Integrativo

\*\*\*\*\*

ART. 1 - FINALITÀ

1. Le finalità della presente convenzione consistono nel migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio di protezione civile svolto sul territorio dei comuni mediante la tendenzialità di uniformare i contenuti e il servizio stesso. In particolare, gli obiettivi da conseguire sono i seguenti:

- A) predisposizione e aggiornamento del piano di emergenza;
- B) predisposizione e realizzazione delle iniziative di informazione alla popolazione;
- C) organizzazione di esercitazioni;
- D) rapporti con le organizzazioni di volontariato;
- E) emergenza;
- F) valorizzazione delle professionalità degli operatori.

ART. 2 - OGGETTO

1. I Comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole svolgono in forma associata le seguenti funzioni inerenti la protezione civile:

- 1. Piano intercomunale di protezione civile - integrazione, ampliamento e verifica - attuazione interventi ed adempimenti connessi - pianificazione di emergenza, anche attraverso piani di emergenza comunali - attività in caso di emergenza.
- 2. Promozione e realizzazione in forma coordinata e unificata di iniziative volte a stimolare nei Comuni della Valdinievole e nelle associazioni di volontariato presenti sul territorio la cultura della protezione civile.
- 3. Promozione di attività formativa professionale per i tecnici

pubblici e del volontariato ed attività informativa.

4. Relazione esterne con Comuni, conferenza dei Sindaci, gruppo di coordinamento, Prefettura, Amministrazione Provinciale, Associazioni di volontariato, altri Enti.

5. Attività di impulso e di informazione in merito agli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali.

1. Supporti operativo alle attività di emergenza in tutto il territorio dei Comuni aderenti alla convenzione.

### ART.3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'ufficio associato per il servizio protezione civile denominato Centro Intercomunale di Protezione Civile è costituito presso il Comune di Monsummano Terme che funge da ente capofila.

2. Per la concreta attuazione della convenzione il Comune di Monsummano Terme riceve, con la presente convenzione, dagli altri enti la delega a svolgere le attività a questo ufficio assegnate; conseguentemente tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari all'operatività dell'ufficio sono adottati dal comune capofila secondo la sua disciplina interna.

3. La dotazione di personale, strumenti, risorse finanziarie ed ogni altra specificazione circa l'organizzazione del lavoro sarà definita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci in sede di approvazione del prospetto economico - finanziario di cui al successivo art 9.

4. I Comuni si impegnano, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi indicativamente, e salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne.

5. Presso l'Ente capofila su richiesta dell'ufficio associato possono essere comandati, dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

6. Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti

necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata, di cui ai successivi articoli, sono adottati dall'Ente capofila secondo la sua disciplina interna.

7. Inoltre, presso ogni ente devono essere individuato un referente, a tempo pieno e/o parziale, per lo sviluppo delle attività di competenza comunale previste dalla presente convenzione e il raccordo con il centro intercomunale di protezione civile.

8. Tutti i dipendenti degli enti aderenti per le attività riferite alla presente convenzione operano funzionalmente coordinati dall'Ente capofila, nella persona incaricata dal Sindaco.

9. L'Ente capofila è autorizzato al conferimento di specifici incarichi e/o assunzioni secondo il proprio ordinamento interno, al fine di far fronte all'emergenza laddove si verifica.

10. Il Responsabile dell'ufficio associato è nominato dal Sindaco del Comune di Monsummano Terme.

#### **ART.4 - SEDE**

1. La sede amministrativa e di coordinamento dell'ufficio associato di protezione civile è individuata presso il centro di protezione civile del Comune di Monsummano Terme, Via Libertà, 125.

#### **ART.5 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ASSOCIATO**

1. L'ufficio associato svolge le seguenti attività:

1. Progettazione e redazione di un Piano intercomunale di protezione civile sull'intero territorio. Il Piano intercomunale di protezione civile viene approvato dai Consigli comunali degli Enti associati.

2. Coordinamento ed aggiornamento dei Piani comunali di Protezione civile.

3. formazione professionale per i tecnici pubblici e del volontariato.

4. coordinamento degli uffici decentrati.

5. relazioni esterne con Comuni, conferenza dei Sindaci, gruppo

di coordinamento, altri Enti

6. attività di impulso e informazione in merito agli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali.

7. gestisce i rapporti con i soggetti pubblici e privati inerenti l'esercizio della gestione associata sulla base di una preventiva regolazione dei rapporti finanziari.

8. Gestione dei fondi messi a disposizione da altri enti e destinati al servizio di Protezione civile

9. Stipulazione dei contratti con Enti, ditte, organismi in grado di fornire i mezzi e le prestazioni necessari a reagire alle emergenze di protezione civile e a realizzare i necessari collegamenti.

10. Gestione unificata della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno alle imprese ed ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico).

2. Con particolare riferimento alle materie oggetto della delega l'ufficio associato di protezione civile opererà secondo i seguenti specifici compiti:

Misure di prevenzione:

a) predisposizione e aggiornamento del piano (intercomunale) di emergenza;

b) predisposizione e realizzazione delle iniziative di informazione alla popolazione;

c) organizzazioni di esercitazioni;

d) rapporti con le organizzazioni di volontariato;

Misure in emergenza:

e) la istituzione di un unico servizio di reperibilità;

f) l'organizzazione e la gestione di squadre operative di pronto intervento, secondo le modalità previste nel piano intercomunale di protezione civile;

g) la acquisizione di mezzi operativi comuni e il relativo utilizzo.

2. La protezione civile non si esaurisce nella gestione dell'emergenza la sua vitalità la riceve nello svolgere al

meglio le misure di prevenzione, l'attività è ordinariamente svolta con le modalità organizzative derivanti dalla disciplina generale al pari di ogni altra materia in competenza del Comune.

#### **ART.6 - ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEI COMUNI**

1. Nell'ambito della gestione associata rimangono di competenza dei singoli Comuni:

1.Approvazione e concreta attuazione dei piani comunali di protezione civile.

2.Assistenza tecnica all'ufficio associato nei modi e nelle forme concordate in sede di elaborazione dei piani operativi.

3.Tutte le operazioni post emergenza per il ripristino delle normali condizioni di vita.

L'ufficio associato potrà comunque svolgere le operazioni di post - emergenza mediante l'utilizzo di tecnici messi a disposizione da parte dei comuni interessati all'evento

4.Finanziamento delle spese di propria competenza ed eventuale compartecipazione delle spese derivanti dalla presente convenzione.

5.Ad ogni comune è demandato il compito di adeguare i regolamenti comunali difformi rispetto alla convenzione

#### **ART.7 - ORGANO DI INDIRIZZO**

1. Per l'attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato «Conferenza dei Sindaci» che si esprime mediante decisioni, adottate a maggioranza, costituenti atti di indirizzo politico-amministrativo.

2. La Conferenza dei sindaci, che si riunisce di norma almeno una volta al mese, è formata dai Sindaci dei comuni convenzionati che eleggono al loro interno un coordinatore.

3. La conferenza dei sindaci stabilisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi dell'ufficio associato, stabilisce linee direttive sugli eventuali acquisti di strutture a comune, si esprime su ampliamenti dell'organico dell'ufficio, nonché sulle decisioni operative più importanti.

4. La conferenza dei Sindaci effettua controlli periodici, almeno semestrali, sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la rispondenza ai programmi delle rispettive amministrazioni.

#### ART. 8 - DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione entrerà in vigore dalla data di stipula ed avrà durata di anni cinque; essa potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dagli organi competenti dei singoli enti che vi aderiscono.

#### ART. 9 - RECESSO

1. Ciascun comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, dandone preavviso sei mesi prima, previa adozione di apposita deliberazione consiliare che ~~prevede il ripiano di eventuali perdite debitorie a carico.~~

2. Gli effetti del recesso decorreranno dall'inizio dell'anno solare successivo.

3. In caso di recesso la gestione associata dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alla partecipazione del recedente alla convenzione. Il Comune che intende recedere dovrà corrispondere anche il 30% della propria quota residua di partecipazione a spese pluriennali in corso di ammortamento.

4. Qualora il comune recedente sia proprietario di attrezzature adibite alla gestione associata, è obbligato a cederle al momento del recesso a favore di un comune convenzionato indicato dalla conferenza dei sindaci, con ~~risarcimento della spesa sostenuta.~~

5. La convenzione, inoltre potrà essere sciolta anticipatamente per volontà di tutti i comuni aderenti, espressa con le modalità di cui al comma primo.

#### ART. 10 - BENI E STRUTTURE

1. La sede, gli strumenti e le attrezzature del Centro Polifunzionale del Comune di Monsummano Terme, sono a disposizione della gestione associata in argomento, senza

alcun onere a carico dei Comuni deleganti; parimenti le sedi operative, gli strumenti e le attrezzature dei singoli comuni sono posti a disposizione della gestione associata.

#### **ART.11 - RAPPORTI FINANZIARI E RENDICONTO DI GESTIONE**

1. Le risorse e le dotazioni da affidare al comune capofila, ivi comprese quelle per l'allestimento iniziale, sono determinate in via preventiva dalla Conferenza dei sindaci su proposta del responsabile dell'ufficio associato.

2. Il preventivo di gestione è approvato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del responsabile dell'ufficio associato di norma entro il mese di ottobre dell'anno precedente la gestione di riferimento. Esso comprende il programma annuale delle attività e le risorse assegnate.

3. Il riparto dei costi è effettuato dal responsabile della gestione associata, di concerto con la conferenza dei sindaci applicando i seguenti criteri: a) 50% in relazione al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente; b) 50% in relazione alla quantificazione degli interventi a favore di ogni comune.

4. Le spese di progetti e realizzazione di investimenti di comune interesse verranno ripartite in quota proporzionale alla spesa di competenza di ciascun ente stimata in progetto. Le spese per situazioni particolari saranno ripartite in base a specifiche intese approvate dalla conferenza dei sindaci.

5. Le quote relative a ciascun anno di validità della presente convenzione potranno essere soggette a rideterminazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti, previa opportuna deliberazione adottata dagli organi di gestione dei Comuni associati.

6. I comuni individuano annualmente le risorse al comune capofila in sede di approvazione del bilancio di previsione e provvedono a liquidarle al Comune capofila in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza, devono essere corrisposti anche gli interessi

nella misura del saggio legale.

7. Il comune capofila gestisce le risorse secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG ove esistente.

8. Il responsabile dell'ufficio associato, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e lo trasmette ai Comuni associati entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai fini del versamento di eventuali somme a conguaglio o rimborso e ai fini della rideterminazione delle quote annue previste al comma 1.

9. Il Comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte del comune capofila potranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario della gestione o comunque destinati, su decisione della Conferenza dei Sindaci, all'incentivazione delle gestioni associate.

10. In caso di revoca- parziale o totale - dei contributi da parte della Regione, il comune inadempiente dovrà rifondere alla gestione associata l'intera somma corrispondente al contributo revocato.

#### ART. 12 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

2. ~~E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 della~~  
Tabella all.B) al D.P.R. 26.10.1972 n.642.

Luglio 2004

TestoCoordinato\_ProtezioneCivile